



Città di Poggio Mirteto

Provincia di Rieti

ORDINANZA SINDACALE N. 46

ORARIO DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI

Prot. N. 12102 del 2/8/2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 38 del 09/08/2001 è stato delegato il servizio Raccolta di Rifiuti Solidi Urbani all'Unione dei Comuni della Bassa Sabina;
- dal mese di giugno 2014 su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta" al fine di aumentare le frazioni di rifiuto da avviare al recupero, contenere e ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e lo smaltimento finale degli stessi;
- in collaborazione con la società GEA Divisione Ecologia s.r.l, gestore per conto dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina del servizio di igiene urbana, sono stati distribuiti all'utenza, sia domestica che commerciale, in comodato d'uso gratuito, gli appositi contenitori per il conferimento delle varie frazioni dei rifiuti;
- le modalità di separazione domestica dei rifiuti per tipologie ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state e vengono pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento;
- è possibile trovare il calendario per il conferimento dei rifiuti nonché maggiori dettagli ed informazioni, tra l'altro, sul sito istituzionale www.comune.poggiomirteto.ri.it;

ATTESO che la raccolta differenziata è imposta dalle vigenti disposizioni legislative in materia e che il sistema di raccolta "porta a porta", laddove sperimentato ed attuato, è il più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale.

ACCERTATO che sul suolo pubblico del territorio comunale, sia in prossimità delle abitazioni private che degli esercizi commerciali, si riscontra il permanere delle biopattumiere (mastelli, carrellati ed altro) per l'intera giornata.

EVIDENZIATO che tale incresciosa situazione comporta conseguenze negative anche per il decoro urbano e ambientale.

RITENUTO pertanto opportuno, per le ragioni sovra espresse, emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica e di protezione del decoro urbano e ambientale.

VALUTATE, altresì, le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sottese.

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

VISTO l'art.7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze.

VISTO il D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e con decorrenza dal quindicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento:

1. L'OBBLIGO per le UTENZE DOMESTICHE di rispettare il calendario dei conferimenti e gli ORARI di ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI previsti e di collocare (entro le ore 06,00 del mattino e non prima delle ore 22,00 del giorno precedente) le biopattumiere (mastelli, carrellati e altro), come previsto dal calendario per il conferimento, a piè portone in prossimità della strada pubblica e di RIMUOVERLE al termine delle operazioni di carico da parte della ditta incaricata.
2. L'OBBLIGO per le UTENZE COMMERCIALI di collocare le biopattumiere (mastelli, carrellati e altro), come previsto dal calendario per il conferimento, all'ingresso dell'esercizio ad orario serale di chiusura e di RIMUOVERLE al termine delle operazioni di carico da parte della ditta incaricata, ovvero alla riapertura dell'esercizio.

AVVERTE CHE

- La VIOLAZIONE delle disposizioni previste dalla presente ordinanza è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con le modalità di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00, (venticinque) a Euro 500,00 (cinquecento), fatta salva comunque e in ogni caso l'applicazione di ulteriori sanzioni (sia amministrative che penali) previste dalla vigente normativa in materia.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

DISPONE

- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nonché la massima pubblicizzazione e diffusione della stessa, precisando che l'Ordinanza medesima avrà effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- il personale del Comando di Polizia Locale della Unione dei Comuni della Bassa Sabina e della locale Stazione Carabinieri sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- copia della presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza:
 - ❖ all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Rieti;
 - ❖ alla Provincia di Rieti - Servizio Ambiente;
 - ❖ al Comando di Polizia Locale - Unione dei Comuni della Bassa Sabina;
 - ❖ alla locale Stazione Carabinieri;
 - ❖ al Settore I del Comune di Poggio Mirteto per la massima pubblicità della presente ordinanza anche attraverso pubblicizzazione sulla home page del sito istituzionale;
 - ❖ al Settore VI per l'affissione sul territorio comunale.

IL SINDACO

Dott. Giancarlo Micarelli

